



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo, rinuncia agli atti: quando si applica l'art. 653 c.p.c.?

L'art. 653 c.p.c. è applicabile anche al caso della rinuncia agli atti solo quando è l'opponente a rinunciare alla propria [opposizione a decreto ingiuntivo](#) e, quindi, ad una pronuncia di merito che rigetti la domanda proposta nei suoi confronti, mentre non trova applicazione quando è l'attore-opposto che rinuncia alla statuizione sul merito della propria domanda, sottraendo al giudice il potere di esaminarla.

Tribunale di Roma, sentenza del 9.6.2020, n. 3113

...omissis...

L'opposizione si fonda su eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli ingiunti avendo i germani rinunciato all'eredità della madre come comprovato dalla documentazione in atti.

La Fondazione costituendosi ha rinunciato all'azione chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere ed ha insistito per la compensazione dei compensi di lite dovendo, ad avviso della difesa, "valorizzarsi la condotta processuale della *omissis* che ben avrebbe potuto, anche in relazione all'alea del rischio intrinseca a tutti i giudizi, assumere una strategia difensiva diversa. Tuttavia con spirito di lealtà e collaborazione ha deciso di rinunciare all'azione".

Ricorda in primis l'Ufficio come per costante giurisprudenza di legittimità "La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate" (Cass. Sez. 2. sent. n. 4837 del 19/02/2019 conforme a Cass. Sez. 2, Sent. n.28146 del 17/12/2013).

Procura speciale nella fattispecie presente, contenendo il mandato alle liti specifica riferita appunto alla rinuncia: "conferisce espressamente formale procura speciale l'Avv. *omissis*, del Foro di Roma per la rinuncia all'azione nel procedimento pendente innanzi al Tribunale civile di Roma sez. Lavoro Rgn. 6853/2020 promosso nei confronti di *omissis*".

Quali le conseguenze di valida rinuncia all'azione in un giudizio, come il presente, di opposizione a decreto ingiuntivo quando ad esprimere tale volontà è l'opposto?

Certamente gli effetti non possono essere quelli di cui all'art. 653 c.p.c., ricollegabili viceversa alla rinuncia all'azione propria dell'opponente, secondo cui "Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva".

La rinuncia all'azione di cui al presente giudizio di opposizione operata dalla *omissis* opposta equivale infatti all'abbandono di ogni resistenza alla domanda spiegata da controparte nella presente fase ("revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo n. 389/2020 del 14.1.2020 emesso dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro"), e quindi a monte e logicamente, abdicare a far valere il credito azionato in sede monitoria. Lettura, riferita alle conseguenze della operata rinuncia, unica possibile e consentita dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha avuto modo di precisare "sul piano generale, l'art. 653 cod. proc. civ. è applicabile anche al caso della rinuncia agli atti solo quando è l'opponente a rinunciare alla propria opposizione e, quindi, ad una pronuncia di merito che rigetti la domanda proposta nei suoi confronti, mentre non trova applicazione quando è l'attore-opposto che rinuncia alla statuizione sul merito della propria domanda, sottraendo al giudice il potere di esaminarla..." (Cass. sent. Sez. 3, Sentenza n. del 21/11/2006). E che tale potere interpretativo del contenuto "ampio e complesso" della rinuncia sia demandato al giudice del merito è stato chiarito da ulteriore pronunciamento della Suprema Corte secondo cui "l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo. Ne consegue che l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito e preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze" (in difetto di un richiamo, da parte del giudice di merito, ad un siffatto - ampio e complesso - contenuto della rinuncia agli atti in appello, la S.C. Sez. 5 con sent. n.5026 del 02/04/2003 aveva ritenuto che la pronuncia di accertamento in prime cure dell'avvenuto trasferimento di un immobile non fosse stata travolta dall'estinzione del processo).

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere per rinuncia agli atti dell'opposto impone quindi conseguente statuizione sul decreto ingiuntivo presupposto.

E poiché il titolo era stato emesso in data 14.1.2020 e quindi successivamente alle rinunce all'eredità per come emergenti agli atti (*omissis*), ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per illegittimità ab origine della pretesa.

Riguardo alla disciplina delle spese, non ritiene l'Ufficio di condividere la tesi di parte opposta che ne vorrebbe la compensazione in considerazione della correttezza dell'atteggiamento processuale assunto nella presente fase.

Rileva l'Ufficio che ben avrebbe potuto evitarsi l'emissione del decreto (come correttamente osservato già in sede di ricorso in opposizione dalla difesa di controparte) qualora *omissis* avesse scelto di avanzare preliminare richiesta extragiudiziale di adempimento nei confronti dei presunti eredi (si badi che tra rinuncia all'eredità operata dagli eredi legittimari e deposito del ricorso monitorio è decorso oltre un anno). In tal modo infatti avrebbe potuto scoprire prima di adire l'autorità giudiziaria la sussistenza di difetto di legittimazione in capo agli opposti. Qualora poi non avesse ricevuto da questi risposta, si sarebbe potuta comunque valutare in suo favore la diligenza che, pur non sufficiente ad evitare l'errore, aveva comunque contraddistinto il suo operato, il che avrebbe certamente consentito diversa disciplina delle spese.

Ed invece, l'ultimo atto di messa in mora, per come riferito in comparsa, risale al 18.10.2017 e vede come destinataria l'originaria debitrice (vedi raccomandata *omissis*).

Si ritiene quindi, ai fini delle spese, la piena responsabilità della Fondazione per non aver posto in essere quegli adempimenti minimi che senza eccessivo sforzo ben le avrebbero consentito di evitare di avanzare richiesta in monitorio.

PQM

Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia all'azione da parte di *omissis* e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna *omissis* alla refusione in favore di *omissis* dei compensi di lite liquidati in complessivi € 1.500,00, da distrarsi.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

